

In questo numero

Natura in foto
pag.2-4

Comunicazioni
ARCI PESCA FISA
pag.5-6

Riceviamo e Pubblichiamo
pag.7-13

Leggi e Decreti,
Bandi e Concorsi
pag.14-15

News
pag.16-17

Perdita carico tossico
pag.18

News
pag.19

Individuata via preferenziale
magma Vulcano

Sacchetti, divieto aggiornato
pag.20

News
pag.21

Mettere le balene sul mercato,
per salvarle
pag.22

Super luccio del trasimeno

ARCI PESCA FISA



Associati

IX Congresso
Nazionale
ARCI PESCA FISA

40 Anni di Storia
e di Emozioni

2 - 3 - 4 Marzo 2012

501 Hotel ****

Via Emanuele Bucciarelli
Imbocco S.S. 18
89900 Vibo Valentia

www.501lifestyle.com

La Natura in foto

Oltre 20.000 immagini provenienti da tutto il mondo hanno preso parte all'ultima edizione dell'Oasis Photocontest 2011, il Premio Internazionale di Fotografia Naturalistica promosso dalla rivista Oasis (www.oasisweb.it).

Una sorta di Premio Oscar della fotografia naturalista, che in quest'ultima edizione ha visto in gara fotografi provenienti da 44 nazioni, tra cui, Russia, India, Corea, Nuova Zelanda, Iran e Vietnam.



Difficile il compito della giuria, presieduta dal fotografo americano Steve McCurry, per individuare il vincitore assoluto e le dieci più belle immagini di natura del 2011, nelle dieci categorie in concorso.

Il titolo di World Best Photography è stato assegnato all'olandese, Martin Van Lokven.

Il Premio italiano di fotografia naturalistica è stato invece assegnato a Simone Sbaraglia, di Roma.

Buoni, nel complesso, i piazzamenti raggiunti dai fotografi italiani.



Le immagini più belle faranno parte di una mostra che, nel corso del 2012, farà tappa nelle principali città italiane. Tutte

le fotografie premiate, oltre alle informazioni per prendere parte alla nuova edizione 2012 del concorso, sono sul sito www.oasisphotocontest.com

La cerimonia ufficiale di premia-



zione si terrà il 12 maggio alle ore 17 presso il castello di Grinzane Cavour, nei pressi di Alba (CN), nell'ambito della Festival delle Arti naturalistiche e del Biowatching.

Comunicazioni ARCI PESCA FISA

Si pubblica nelle pagine successivamente il DM del 15 luglio 2011 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale dell' 11 Ottobre 2011*) che modifica il decreto istitutivo del censimento di pesca in mare.

In particolare si prevede che il c.d. "permesso di pesca" ovvero l'attestazione dell'invio della comunicazione di esercizio di pesca sportiva e ricreativa in mare non sia più necessaria per coloro che effettuano l'attività di pesca da terra e che ".....nel periodo intercorrente dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno sono sospese le attività di controllo nei confronti dei pescatori ricreativi che praticano l'attività con imbarcazioni senza motore o di lunghezza inferiore a sei metri."

Riservandoci di esprimere nelle sedi opportune un giudizio sul provvedimento totalmente negativo vi invitiamo comunque a richiedere il certificato presentato di seguito, in modo da avere un censimento il più ampio e completo possibile (ad oggi siamo a quota 785.000).

Ottenere è facile: basta collegarsi al sito www.politicheagricole.it e compilare il questionario che trovi fedelmente riprodotto qui di seguito. In tempo reale ti sarà rilasciata, gratuitamente, l'attestazione che avrà validità 3 anni.

Il questionario potrà essere inoltrato anche tramite la nostra Associazione le cui sedi sono a tua disposizione.



Caro Socio;

dal 1° maggio 2011 per poter pescare in mare, occorre essere in possesso del permesso di pesca rilasciato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Ottenere è facile, basta collegarsi al sito www.politicheagricole.it e compilare il questionario che trovi qui fedelmente riprodotto. In tempo reale ti sarà rilasciata, gratuitamente, l'attestazione che avrà validità 3 anni. Il questionario potrà essere inoltrato anche tramite la nostra Associazione, le cui sedi sono a tua disposizione.

Iscriviti al più presto: è importante!

per te: per essere in regola con le norme vigenti

per l'ARCI PESCA FISA: vogliamo essere protagonisti di questo censimento

per tutti i pescatori: per contare di più

Comunicazione di Esercizio della Pesca Sportiva e Ricreativa

| | | | |
|---|---|--|--|
| Generalità | | | |
| I dati con * sono obbligatori | | | |
| Cognome *: | <input type="text"/> | Nome *: | <input type="text"/> |
| Luogo di nascita * (Italia o estero sono in alternativa): | | | |
| Italia: | Provincia *: <input type="text"/> | Lista Comuni-> <input type="text"/> | Comune *: <input type="text"/> |
| Estero: | Paese estero * <input type="text"/> | | |
| Data di nascita * (gg/mm/aaaa): | <input type="text"/> | Sesso *: | <input checked="" type="radio"/> M <input type="radio"/> F |
| Cittadinanza *: | <input checked="" type="radio"/> Italiana | <input type="radio"/> Altro (specificare): | <input type="text"/> |
| Residenza * (Italia o estero sono in alternativa): | | | |
| Italia: | Provincia *: <input type="text"/> | Lista Comuni-> <input type="text"/> | Comune *: <input type="text"/> |
| Estero: | Paese estero *: <input type="text"/> | | |
| Indirizzo *: | <input type="text"/> | | |
| Professione : | <input type="text"/> | Codice Fiscale *: | <input type="text"/> |

Dati richiesti a fini esclusivamente statici

Tipologia di pesca praticata *

| | |
|-------------------------|---|
| Da terra *: | <input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No |
| Da unita' da diporto *: | <input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No |
| Subacquea *: | <input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No |

Area geografica in cui e' praticata la pesca sportiva/ricreativa *

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| Friuli Venezia Giulia : | <input type="checkbox"/> | Veneto : | <input type="checkbox"/> | Emilia - Romagna : | <input type="checkbox"/> | Marche : | <input type="checkbox"/> |
| Abruzzo : | <input type="checkbox"/> | Molise : | <input type="checkbox"/> | Puglia : | <input type="checkbox"/> | Calabria : | <input type="checkbox"/> |
| Basilicata : | <input type="checkbox"/> | Campania : | <input type="checkbox"/> | Lazio : | <input type="checkbox"/> | Toscana : | <input type="checkbox"/> |
| Liguria : | <input type="checkbox"/> | Sardegna : | <input type="checkbox"/> | Sicilia : | <input type="checkbox"/> | | |

Attrezzature utilizzate per praticare la pesca sportiva/ricreativa *

| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| Palamito o parangali fissi di fondo: | <input type="checkbox"/> | Lenza a mano: | <input type="checkbox"/> | Canna da pesca: | <input type="checkbox"/> |
| Coppo o Bilancia: | <input type="checkbox"/> | Nattelli: | <input type="checkbox"/> | Filaccioni: | <input type="checkbox"/> |
| Nasse: | <input type="checkbox"/> | Fucile o fiocina a mano: | <input type="checkbox"/> | | |
| Altro (specificare): | <input type="text"/> | | | | |

Unita' da diporto utilizzata *

| | |
|-------------------------------------|--|
| Mezzo nautico privato: | <input type="radio"/> Mai <input type="radio"/> Occasionalmente <input type="radio"/> Sempre |
| Mezzo nautico a noleggio: | <input type="radio"/> Mai <input type="radio"/> Occasionalmente <input type="radio"/> Sempre |
| Mezzo nautico in "charter fishing": | <input type="radio"/> Mai <input type="radio"/> Occasionalmente <input type="radio"/> Sempre |

Associazioni pesca sportiva o ricreativa di appartenenza

| | | | |
|-----------------|--|-----------------|----------------------|
| Denominazione 1 | <input type="text" value="ARCI PESCA FISA"/> | Denominazione 2 | <input type="text"/> |
|-----------------|--|-----------------|----------------------|

Timbro sede ARCI PESCA FISA a cui rivolgersi

La tua email @

E' possibile scaricare il modulo in qualità per la stampa qui:

<http://www.arcipescafisa.it/UserFiles/File/Arci%20Pesca%20Volantone%20Permesso%20Gratuito%20Pesca%20in%20Mare.pdf>

**Novità legislative – D. Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4,
recante “Misure per il riassetto
della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’arti-
colo 28 della legge 4
giugno 2010, n.96” – Disposizioni rilevanti per il settore penale.
Rif. norm.: D. Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, artt. 7, 8, 9, 22, 23 e 27; L. 14
luglio 1965, n. 963;
d. P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, art. 7.**

Sommario: 1. Premessa. - 2. Sintesi dell’articolato. - 3. Le novità in materia penale.

1. Premessa

Il D. Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 reca “*Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n.96*” (G.U. n. 26 del 1° febbraio 2012).

Il testo, composto di ventotto articoli, è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ossia il **2/02/2012**.

L’art. 28 della legge comunitaria 2009 (L.4 giugno 2010, n.96) aveva delegato il Governo ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per il riassetto, il riordino, il coordinamento e l’integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, mediante la compilazione di un unico testo, al fine di dare attuazione al reg. (CE) n. 1193/2006, ai nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato nonché al reg.(CE) n. 1005/2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale.

I criteri e principi direttivi indicati fanno riferimento alla necessità di perseguire: a) il **ricambio generazionale** e la valorizzazione del **ruolo multifunzionale** dell’impresa di pesca e acquacoltura, anche attraverso la concentrazione dell’offerta; b) la **semplificazione** della normativa in materia; c) lo **sviluppo dell’imprenditoria locale**, anche con il sostegno della multifunzionalità dell’azienda; d) l’armonizzazione e razionalizzazione della normativa in materia di **controlli e di frodi** nel settore; e) l’individuazione di idonee misure **tecniche di conservazione delle specie ittiche** al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore; e) la prevenzione e l’eliminazione della **pesca illegale**; f) la coerenza della **pesca non professionale** con le disposizioni comunitarie in materia di pesca.

In considerazione della breve scadenza (**9/01/2012**) che era prevista dall’art. 28 della legge Comunitaria 2009 per l’attuazione della delega, nella *relazione illustrativa* si fa presente che il

Scarica qui il documento integrale:

http://www.isaporidelmiosud.it/arcipesca/Relazione_Scarcella.pdf



MARITTIMO - IT FR - MARITIME
TOSCANA - LIGURIA - SARDEGNA - CORSE

GIONHA

GOVERNANCE AND INTEGRATED OBSERVATION
OF MARINE NATURAL HABITAT

PROGRAMMA PRELIMINARE

I Seminari di GIONHA

L'effetto degli inquinanti nel Santuario dei Cetacei

Lunedì 5 Marzo 2012

Auditorium comunale "Giovanni Paolo II", Orbetello (GR)

L'obiettivo principale che si propone il Seminario, condiviso con la Provincia di Grosseto, è quello di mettere in relazione lo stato di salute del mare rispetto alle attività svolte nel progetto GIONHA sui cetacei e sugli ecosistemi marini. Inoltre l'ambito di attività di GIONHA interessa due istituti di protezione, rappresentati dal Santuario Internazionale Pelagos e dall'Osservatorio Toscano dei Cetacei. L'Università di Siena ha redatto uno studio sul valore dei cetacei quali fondamentali indicatori ambientali dello stato di salute del mare. Attraverso i risultati della campagne di fotoidentificazione condotte nell'ambito del progetto GIONHA e i pareri esperti di chi da anni si occupa degli effetti dei contaminanti ambientali, verranno coinvolti gli stakeholder locali per approfondire ruoli e prospettive future.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

9.30 Registrazione dei partecipanti

10.00 Saluti Istituzionali

Giampiero Sammuri, Ufficio Aree Protette Provincia di Grosseto, Presidenza del Parco della Maremma e Federparchi

Patrizia Siveri, Assessorato Ambiente, Aree Protette, Polizia Provinciale della Provincia di Grosseto

Introduce la giornata *Massimo Tognotti*, Provincia di Livorno

10.15 *Amm. Ilarione Dell'Anna*, Direzione Marittima Toscana

10.35 *Angelo Banfi*, Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano

10.55 *Sergio Ventrella*, Osservatorio Toscano dei Cetacei

11.15 Discussione

11.30 Coffee break

11.45 *Letizia Marsili*, Dipartimento di Scienze Ambientali, Università di Siena

12.05 *Maria Cristina Fossi*, Dipartimento di Scienze Ambientali, Università di Siena

12.25 *Alberto Castelli*, Dipartimento di Biologia, Università di Pisa

12.45 Discussione

13.00 Buffet Lunch

14.30 *Guido Gnone*, Acquario di Genova

14.50 *Cecilia Mancusi*, ARPAT Area Mare

15.10 *Daniela Silvia Pace*, Cooperativa Pelagos

15.30 Chiusura dei Lavori



REGIONE LIGURIA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



PROVINCIA DI LIVORNO





ORGANISMO PROMOTORE

Provincia di Livorno
Unità di Servizio: Difesa e Protezione del Territorio
Via Galileo Galilei, 40 -57122 Livorno

Massimo Tognotti

Responsabile Unità Organizzativa Salvaguardia della Natura

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Elena Ricevuto

Professionista incaricata per la Gestione del progetto GIONHA
Tel. +39 0586 257639
parco3@provincia.livorno.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Meridiana Events & Education srl
Via G. Volpe, 126 - 56121 Loc. Ospedaletto - Pisa
Tel. +39 050 9711721 - Fax +39 050 974148
www.meridianaevents.it
Giorgia.Bandini@meridianaevents.it

ISCRIZIONI

L'iscrizione al Seminario è a numero chiuso e riservata a coloro che hanno ricevuto l'invito e che hanno provveduto alla compilazione e invio della scheda di iscrizione allegata **entro e non oltre venerdì 2 Marzo 2012.**

SEDE

Auditorium comunale "Giovanni Paolo II", Piazza Giovanni Paolo II, Orbetello (GR).

Come raggiungere l'Auditorium

In auto: SS.1 Aurelia Direzione Grosseto/Roma uscita Orbetello - Monte Argentario, SS440, svoltare a destra e imboccare via Consanni, svoltare a sinistra in piazza della Repubblica. Piazza Giovanni Paolo II si trova nella zona pedonale immediatamente sulla destra in direzione della Biblioteca Comunale/Centro per l'impiego.

Parcheggio: a pagamento sul lungolaguna o in piazza della Repubblica.

In treno: stazione di Orbetello-Monte Argentario che si trova nella zona di Orbetello, scalo a pochi chilometri dal centro.

Si ringrazia per la gentile collaborazione l'Amministrazione Provinciale di Grosseto e il Comune di Orbetello per l'ospitalità offerta.

Con il patrocinio di



Scarica qui la scheda iscrizione:

http://www.isaporidelmiosud.it/arcipesca/scheda-iscrizione_gionha.pdf

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 10 novembre 2011
Controllo della Commercializzazione ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1224/09. (11A16540) (GU n. 304 del 31-12-2011)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 129 del 22 luglio 2009 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008»;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante «Disciplina della pesca marittima», e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo decreto del Presidente della Repubblica attuativo 2 ottobre 1968, n. 1639, di approvazione del «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo alla «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il regolamento (CE) n. 178/02 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, recante «Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare»;

Visto l'art. 6, comma 6 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante «Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore»;

Visto il regolamento (CE) n. 2065/01 della Commissione del 22 ottobre 2001 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/00 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento (CE) n. 1224/09 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

Visto in particolare il titolo V del citato regolamento rubricato «Controllo della commercializzazione» le cui norme impongono agli Stati di istituire un regime di controllo dell'applicazione delle norme della politica comune della pesca in tutte le fasi della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dalla prima vendita alla vendita al dettaglio, compreso il trasporto;

Visto il regolamento (CE) n. 404/11 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante «Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/09 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca»;

Visto in particolare il titolo IV di tale regolamento rubricato «Controllo della commercializzazione»;

Considerata l'esigenza di dare attuazione alle sopra citate disposizioni di cui al titolo V «Controllo della commercializzazione» del regolamento (CE) n. 1224/09 e di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 404/11;

Ritenuto in particolare di dover provvedere, in conformità a quanto previsto dall'art. 58, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1224/09, affinché gli operatori dispongano di sistemi e procedure per identificare gli operatori che hanno fornito loro le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura e a cui sono stati forniti tali prodotti;

Sentito il parere della Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura nella riunione del 13 settembre 2011;

Decreta:
Art. 1
Finalità'

1. Il presente decreto è finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 1224/09 ed al titolo IV del regolamento (CE) n. 404/11 inerenti gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e di registrazione, nonché gli adempimenti previsti a carico degli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 10 novembre 2011
Controllo della Commercializzazione ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1224/09. (11A16540) (GU n. 304 del 31-12-2011)

Art. 2
Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) «imprenditore ittico»: il titolare di licenza di pesca di cui all'art. 4, decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale e le relative attività connesse;
- b) «operatore»: persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività relative ad una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- c) «organizzazioni di produttori riconosciute»: i soggetti riconosciuti ai sensi dell'art. 5, comma 4 del regolamento (CE) n. 104/00 e dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 2318/01, così come sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1767/04;
- d) «centro di vendita all'asta»: ogni unità d'impresa in cui avviene la contrattazione, mediante asta pubblica, dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dotata di un numero di riconoscimento veterinario ai sensi del regolamento (CE) n. 853/04;
- e) «consumatore finale»: il consumatore finale di un prodotto della pesca e dell'acquacoltura che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o di un'attività di impresa del settore alimentare;
- f) «primi acquirenti»: gli operatori che acquistano i prodotti della pesca messi in prima vendita;
- g) «prima vendita»: vendita dal peschereccio al primo operatore, sia esso un dettagliante oppure un grossista;
- h) «peschereccio»: qualsiasi nave attrezzata per la cattura a titolo professionale o scientifico delle risorse acquatiche viventi a cui sia stata rilasciata dallo Stato italiano una licenza di pesca;
- i) «sito di acquacoltura»: luogo presso il quale si eseguono attività di allevamento, coltura, custodia di animali d'acquacoltura, con indicazione del codice di registrazione ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148, e relativo decreto attuativo;
- j) «vendita al dettaglio»: la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all'ingrosso;
- k) «tracciabilità»: la possibilità di ricostruire e seguire il percorso dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio;
- l) «partita»: quantitativo di prodotti della pesca e dell'acquacoltura di una determinata specie della stessa presentazione proveniente dalla stessa pertinente zona geografica e dallo stesso peschereccio, o gruppo di pescherecci, o dallo stesso sito di acquacoltura;
- m) «sbarco»: scarico iniziale di qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio a terra per essere destinato alla prima vendita;
- n) «prelievo»: raccolta del prodotto dalla vasca di stabulazione o dal bacino di allevamento o dalla gabbia a mare per essere destinato alla prima vendita;
- o) «metodo di produzione»: cattura in mare o nelle acque interne salmastre o allevamento in un sito di acquacoltura;
- p) «data dello sbarco»: data di scarico iniziale di qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio a terra per essere destinato alla prima vendita;
- q) «data del prelievo»: data della raccolta del prodotto dalla vasca di stabulazione o dal bacino di allevamento o dalla gabbia a mare per essere destinato alla prima vendita.

Art. 3
Soggetti

1. I soggetti obbligati a rispettare le disposizioni del presente decreto sono gli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ed in particolare, pur non costituendo un elenco tassativo:

- a) gli imprenditori ittici;
- b) i primi acquirenti;
- c) le organizzazioni di produttori riconosciute;
- d) i titolari dei centri di raccolta;
- e) i titolari dei centri di vendita all'asta;
- f) i trasportatori.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli imprenditori ittici che vendono direttamente dal peschereccio al consumatore piccoli quantitativi di prodotti della pesca di valore non superiore a 50 euro al giorno per consumatore finale.

Clicca qui per consultare il documento in forma integrale:

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-12-31&task=dettaglio&numgu=304&redaz=11A16540&tmsp=1326119700970>

DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2012, n. 4
Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96. (12G0012)
(GU n. 26 del 1-2-2012)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante Statuto speciale per la Sardegna;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare l'articolo 28;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, di approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 102, recante norme concernenti l'attività di acquacoltura;

Visto l'articolo 8 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

Visti i commi 2 e 3 dell'articolo 1 e gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;

Visti i commi 2 e 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca;

Visto il regolamento (CE), n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

Visto l'articolo 2, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008;

Visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004, abrogando i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

Visto il regolamento (CE) n. 404/2011 della Commissione, 8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2011; Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 dicembre 2011;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 21 dicembre 2011;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2011;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri per gli affari europei, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

(continua dalla pagina precedente)

Art. 1

Finalita' e obiettivi

1. Il presente decreto legislativo in conformita' ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, provvede al riordino, al coordinamento ed all'integrazione della normativa nazionale in materia di pesca ed acquacoltura, fatte salve le competenze regionali, al fine di dare corretta attuazione ai criteri ed agli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, nonche' dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Art. 2

Pesca professionale

1. La pesca professionale e' l'attivita' economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca.

2. Sono connesse alle attivita' di pesca professionale, purché non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attivita' di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attivita':

a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: «pesca turismo»;

b) attivita' di ospitalita', ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilita' dell'imprenditore stesso, denominata: «ittiturismo»;

c) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonche' le azioni di promozione e valorizzazione;

d) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero.

3. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisorie per l'accessibilita' ed il superamento delle barriere architettoniche.

4. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a), e' autorizzato dall'autorita' marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalita' fissate dalle disposizioni vigenti.

Art. 3

Acquacoltura

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2135 del codice civile, l'acquacoltura e' l'attivita' economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine.

2. Sono connesse all'acquacoltura le attivita', esercitate dal medesimo acquacoltore, dirette a:

a) manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, promozione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalle attivita' di cui al comma 1;

b) fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' di acquacoltura esercitata, ivi comprese le attivita' di ospitalita', ricreative, didattiche e culturali, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi e delle risorse dell'acquacoltura, nonche' alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese di acquacoltura, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilita' dell'imprenditore stesso;

c) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero.

3. Alle opere, alle strutture destinate alle attivita' di cui alla lettera b) del comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisorie per l'accessibilita' ed il superamento delle barriere architettoniche.

Clicca qui per consultare il documento in forma integrale:

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-02-01&task=dettaglio&numgu=26&redaz=012G0012&tmstp=1328359074623>

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 28 dicembre 2011
Procedure e modalita' attuative degli adempimenti connessi alle disposizioni del decreto 10 novembre 2011 relativamente al controllo della commercializzazione dei prodotti ittici ai sensi del Reg. (CE) n. 1224/09. (12A00287) (GU n. 11 del 14-1-2012)

IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 129 del 22 luglio 2009 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008,»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1224/09 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

Visto in particolare il Titolo V del citato Regolamento rubricato «Controllo della commercializzazione» le cui norme impongono agli Stati di istituire un regime di controllo dell'applicazione delle norme della politica comune della pesca in tutte le fasi della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dalla prima vendita alla vendita al dettaglio, compreso il trasporto;

Visto il Regolamento (UE) n. 404/11 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante «Modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 1224/09 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca»;

Visto in particolare il Titolo IV di tale Regolamento rubricato «Controllo della commercializzazione»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, intitolato Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto ministeriale del 10 novembre 2011, finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui al Titolo V del Regolamento (CE) n. 1224/2009 ed al Titolo IV del Regolamento (UE) n. 404/2011 inerenti gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilita' e di registrazione, nonche', gli adempimenti previsti a carico degli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca;

Visto in particolare l'art. 9 del decreto ministeriale del 10 novembre 2011, che prevede che le procedure e le modalita' attuative degli adempimenti ivi recati vengano individuate con successivi decreti del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Decreta:
Art. 1
Finalita'

1. Ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 10 novembre 2011 citato in premessa, il presente decreto individua le procedure e le modalita' attuative degli obblighi previsti dall'art. 4, comma 2 e dall'art. 5, comma 2, relativamente alla suddivisione in partite dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ed alla registrazione degli operatori che acquistano i prodotti della pesca messi in prima vendita al fine di assicurarne la rintracciabilita' in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.

2. Con il presente decreto sono adottati, altresì, i modelli cartacei dei documenti previsti dagli articoli 6, 7 e 8 dello stesso decreto ministeriale 10 novembre 2011.

Art. 2
Definizioni

Ad integrazione delle definizioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale del 10 novembre 2011, ai fini del presente decreto si intende per:

a) «denominazione commerciale»: denominazione in lingua italiana di cui alla tabella approvata con decreto ministeriale 27 marzo 2002 come successivamente modificato;

(continua dalla pagina precedente)

b) «denominazione scientifica»: denominazione latina di genere e specie del prodotto di cui alla tabella approvata con decreto ministeriale 27 marzo 2002;

c) «codice FAO alfa3»: codice alfabetico internazionale alfa-3 definito dalla FAO (elenco ASFIS delle specie ai fini delle statistiche della pesca);

d) «zona geografica di cattura»: Geographical Sub Area (GSA), tra quelle definite nella Risoluzione FAO/GFCM/33/2009/2.

Art. 3
Suddivisione in partite

Al fine di ottemperare agli adempimenti di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 10 novembre 2011, a ciascuna partita dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura deve essere attribuito un codice composto dal nome/i del/dei peschereccio/i, ovvero del sito di acquacoltura; data della partita; nonché numero progressivo per anno solare riferito alla partita (es: nome peschereccio/01.01.2010/0001).

Art. 4
Registrazione

Gli operatori che acquistano i prodotti della pesca messi in prima vendita, in conformità all'art. 5, comma 2 del decreto ministeriale del 10 novembre 2011 sono tenuti a registrarsi, accedendo all'apposita sezione dedicata alla registrazione ai sensi dell'art. 59 del Regolamento (CE) n. 1224/09, tramite il portale www.politicheagricole.gov.it, secondo le modalità individuate nell'Allegato «A» del presente decreto, inserendo le informazioni ivi indicate.

Art. 5
Dichiarazioni di assunzione in carico

1. La dichiarazione di assunzione in carico in formato cartaceo di cui all'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 10 novembre 2011 deve essere compilata in conformità al modello di cui all'Allegato «B» al presente decreto e deve essere presentata entro 48 ore dal completamento dello sbarco alle Autorità marittime presso il cui territorio di competenza avviene l'assunzione in carico.

2. Per gli adempimenti di cui all'art. 6, commi 1 e 2, le informazioni contenute nella dichiarazione di assunzione in carico devono essere inserite entro 24 ore dal completamento dello sbarco accedendo all'apposita sezione «Regolamento (CE) n. 1224/09 Controllo pesca» prevista all'interno del portale www.politicheagricole.gov.it, seguendo le istruzioni indicate nell'area «Dichiarazioni di assunzione in carico».

Art. 6
Note di vendita

1. La nota di vendita in carico in formato cartaceo di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 10 novembre 2011 deve essere compilata in conformità al modello di cui all'Allegato «C» al presente decreto e deve essere presentata entro 48 ore dal completamento dello sbarco alle Autorità marittime presso il cui territorio di competenza avviene lo sbarco.

2. Per gli adempimenti di cui all'art. 7, commi 1 e 2, le informazioni contenute nella nota di vendita devono essere inserite entro 24 ore dal completamento dello sbarco accedendo all'apposita sezione «Regolamento (CE) n. 1224/09 Controllo pesca» prevista all'interno del portale www.politicheagricole.gov.it, seguendo le istruzioni indicate nell'area «Note di vendita».

Art. 7
Documento di trasporto

Il documento di trasporto di cui all'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale 10 novembre 2011 deve essere compilato in conformità al modello di cui all'Allegato «D» al presente decreto e deve essere presentato entro 48 ore dal completamento dello sbarco alle Autorità marittime presso il cui territorio di competenza avviene lo sbarco.

Il presente decreto, inviato all'Organo di controllo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è divulgato attraverso il sito internet www.politicheagricole.gov.it.

Roma, 28 dicembre 2011

Il direttore generale: Abate

L'esenzione protegge le Onlus dal nuovo bollo

Alle Onlus spetta l'esenzione dall'imposta di bollo sugli estratti conto bancari e postali. Sull'argomento vi proponiamo un articolo di Adriano Melchiori e Gianfranco Ursino pubblicato il 28 gennaio 2012 sul sito www.ilsole24ore.com

Alle Onlus spetta l'esenzione dall'imposta di bollo sugli estratti conto bancari e postali. Ne beneficiano anche le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali (legge 266/1991) e che non svolgono attività commerciali, le organizzazioni non governative riconosciute dal ministero degli Esteri (legge 49/1987) e le cooperative sociali (legge 381/1991) iscritte nella specifica sottosezione loro riservata del l'Albo nazionale delle società cooperative. L'agevolazione è stata estesa anche alle federazioni e agli enti sportivi riconosciuti dal Coni, senza però essere applicabile alle società e associazioni sportive dilettantistiche (circolare delle Entrate 21/2003). Anche le Onlus parziali (enti ecclesiastici e associazioni di promozione sociale) usufruiscono dell'esenzione, ma limitatamente all'esercizio delle attività solidaristiche delle Onlus.

Un balzello che dallo scorso primo gennaio la manovra salva-Italia ha aumentato da 73,80 a 100 euro annuali per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Ma spesso gli enti non profit incontrano le resistenze opposte dalle banche.

Sull'argomento vi proponiamo un articolo di Adriano Melchiori e Gianfranco Ursino, "L'esenzione protegge le Onlus dal nuovo bollo", pubblicato il 28 gennaio 2012 sul sito www.ilsole24ore.com.

Alle Onlus spetta l'esenzione dall'imposta di bollo sugli estratti conto bancari e postali. Un balzello che dallo scorso primo gennaio la manovra salva-Italia ha aumentato da 73,80 a 100 euro annuali per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L'esenzione per le Onlus è in essere dal 1998, ma già in passato gli enti no-profit hanno dovuto attivarsi per superare le resistenze opposte dalle banche per la sua applicazione. Basta rivolgersi agli sportelli o scorrere i fogli informativi dei conti correnti dedicati alle Onlus per rendersi conto che il problema è stato solo in parte superato.

Se l'esenzione non è riconosciuta, l'ente cliente ne può sollecitare l'applicazione e, se del caso, richiedere il rimborso dell'imposta indebitamente trattenuta negli anni precedenti, presentando formale reclamo. È bene, quindi, che gli enti controllino che l'imposta di bollo non sia loro erroneamente addebitata.

L'articolo 27-bis della Tabella allegata al Dpr 642/1972, esenta dal bollo gli atti e i documenti «posti in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni». L'elencazione degli atti esenti è ritenuta tassativa dalla circolare del ministero delle Finanze 168/1998 e fra essi rientrano gli estratti conto corrente di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della Tariffa. La conferma è contenuta nella risoluzione n. 90666 del 4 novembre 1998 sollecitata dall'Abi e da questa diramata a tutte le banche associate con circolare serie tributaria n. 55 del 30 novembre 1998.

La platea degli interessati

L'esenzione spetta agli enti iscritti nell'anagrafe unica delle Onlus (articolo 11 Dlgs 460/1997). Ne beneficiano anche le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali (legge 266/1991) e che non svolgono attività commerciali, le organizzazioni non governative riconosciute dal ministero degli Esteri (legge 49/1987) e le cooperative sociali (legge 381/1991) iscritte nella specifica sottosezione loro riservata del l'Albo nazionale delle società cooperative. Questi enti, infatti, sono considerati in ogni caso Onlus di diritto, senza essere tenuti ad adeguare i propri statuti e a integrare la loro denominazione con l'acronimo "Onlus". Nel 2002 l'agevolazione è stata estesa anche alle federazioni e agli enti sportivi riconosciuti dal Coni, senza però essere applicabile alle società e associazioni sportive dilettantistiche (circolare delle Entrate 21/2003). Anche le Onlus parziali (enti ecclesiastici e associazioni di promozione sociale) usufruiscono dell'esenzione, ma limitatamente all'esercizio delle attività solidaristiche delle Onlus.

Libretti e prodotti finanziari

Le novità introdotte dal Dl n. 201/2011 non toccano l'esenzione degli estratti conto, estesa ora anche alla nuova imposta fissa sui rendiconti dei libretti di risparmio. L'ampia portata dell'esenzione disposta dall'articolo 27-bis della Tabella allegata al Dpr 642/1972 e la circostanza che l'agevolazione riguarda le Onlus anche come enti destinatari degli atti, e non solo come soggetti che li pongono in essere, autorizzerebbe a estendere l'esenzione anche al bollo proporzionale dello 0,1% annuo (0,15% dal 2013) dovuto sulle comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari. Su quest'ultimo fronte, per scongiurare ogni dubbio ed evitare interpretazioni diverse da parte dei singoli intermediari, sarebbe auspicabile avere una conferma dall'amministrazione finanziaria.

Qui la Circolare Abi - serie tributaria - 30 novembre 1998 n. 55:

http://www.isaporidelmiosud.it/arcipesca/circolare_ABI_30novembre1998n55.pdf

Su Kyoto Italia quasi in linea ma sfida e' 2020

"L'Italia si avvia a rispettare i target di riduzione delle emissioni di CO₂, meno 6,5%, previsti dal Protocollo di Kyoto". Lo afferma il **Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile**, Edo Ronchi, in occasione dell'ultimo anniversario del Protocollo che cade il 16 febbraio. "La media delle emissioni dell'ultimo triennio 2009-2011 -osserva Ronchi- e' in linea con l'obiettivo italiano. Includendo nella media anche il valore, ancora alto, del 2008 e una previsione del 2012, arriviamo a livelli di non molto superiori alla media prevista dal nostro obiettivo 2008-2012 di Kyoto". Ronchi osserva pero' che l'impegno di riduzione delle emissioni previsto dal Protocollo di Kyoto, "contrariamente a quanto sostenuto da alcuni critici", e' limitato e non troppo ambizioso, e che quindi la sfida e' spostata al 2020, quando bisognera' andare ben oltre il Protocollo. "Per il 2020 -sottolinea- dobbiamo affrontare obiettivi, europei, del pacchetto 20-20-20 piu' impegnativi, che, per le emissioni potrebbero essere anche aumentati al 30%.

Se teniamo presente questo quadro, e quello piu' a lungo termine dal 2030 al 2050, i trend attuali dell'Italia, benché in linea con Kyoto, vanno rivisti con politiche e misure ben piu' coraggiose". Come ricorda Ronchi, il target di emissioni di CO₂ previsto da Kyoto per l'Italia e' di 485,5 Mton, cui si devono aggiungere 10,2 Mton CO₂ di assorbimenti e 1,1 Mton derivanti dai meccanismi flessibili, che portano il totale delle emissioni previste dal Protocollo a 496,8 Mton CO₂.

Guardando in particolare il trend delle emissioni, si osserva che dopo un 2008 in crescita, la tendenza e' stata alla diminuzione: 491,7 Mton CO₂ nel 2009; 502,6 Mton nel 2010 e una stima di 485-490 Mton nel 2011, basata sia sui dati provvisori dei consumi energetici, sia sulle flessioni nei consumi dei trasporti e dell'industria nella parte finale dell'anno, sia sul significativo incremento della produzione di elettricità da fonti rinnovabili. "I dati dei trend in atto -osserva Ronchi- indicano quindi una tendenza, almeno nei 3 anni compresi fra il 2009 e il 2011, ad un livello di emissioni dell'Italia in linea con il suo obiettivo per il Protocollo di Kyoto. Non e' da escludere che una piu' consistente riduzione delle emissioni che risultasse dal consuntivo finale del 2011 e un proseguimento della riduzione anche nel 2012, possano consentire di assorbire anche l'aumento del 2008"

Allevamenti più controllati nel Mediterraneo grazie a Google Earth

Hanno abboccato all'amo di **Google Earth** le irregolarità delle attività di allevamento e di pesca dei prodotti marittimi. Il software satellitare che tiene sotto controllo tutto il nostro pianeta, è riuscito a portare a galla, in tutti i sensi, alcune anomalie sulle quantità di pesce dichiarato.

In particolare, l'attenzione si è stretta sul mar Mediterraneo dov'è bastato semplicemente stimare dall'alto l'intera produzione. In alcuni casi, come nei governi di Grecia e Turchia, veniva dichiarato addirittura la metà di quello che effettivamente si pescava.

A muovere questa idea, è stato uno studio avviato dalla rivista "Plos One", che aveva come obiettivo quello di calcolare la produttività delle nazioni mediterranee osservando proprio le immagini di Google Earth.

La ricercatrice italiana **Chiara Piroddi, che lavora alla British Columbia University in Canada** e che, tra l'altro è la coautrice di questa ricerca, ha spiegato che "abbiamo scelto il Mediterraneo perché ha una buona copertura dai satelliti e siamo riusciti a contare 248 gabbie per i tonni e 20976 gabbie per altri pesci in 16 Paesi".

Circa la metà di tutte queste gabbie, infatti, sono situate a largo delle coste greche, come spiegano appunto i conduttori dello studio, mentre un terzo del totale, sono collocate nei mari della Turchia, in pratica, quasi tutti dalle loro parti. Dalla ricerca, si è scoperto che la quantità media di produzione di pesce dovrebbe aggirarsi intorno alle 226mila tonnellate, una quantità superiore a quella effettivamente dichiarata dai governi europei.

Fa sorridere, tuttavia, che ad essere esonerati da questa specie di furbata, siano due nazioni in particolare: Italia e Francia. Questi due Paesi, invece, hanno addirittura dichiarato più di quello che realmente producevano. I ricercatori concludono, infine, dicendo che "Google Earth può essere uno strumento estremamente potente per controllare le attività relative alla pesca".

In Francia pesci acqua dolce troppo inquinati, ridurre consumo

Pesci d'acqua dolce, come anguille, carpe, barbi, troppo inquinati in Francia. Necessario quindi limitarne il consumo, portandole a tavola al massimo due volte al mese. E una volta ogni due mesi nel caso di donne incinte e bambini sotto i 3 anni. E' la raccomandazione dell'**Agenzia nazionale della sicurezza sanitaria (Anses) d'Oltralpe**, che dopo aver rilevato nei pesci livelli elevati di polichlorobifenili (Pcb) ha deciso di emanare raccomandazioni basate sul principio di precauzione. I Pcb sono sostanze chimiche - notoriamente presenti in molti corsi d'acqua anche se vietati da 20 anni in molti Paesi europei, Francia compresa - conosciute per la loro capacità di provocare effetti sullo sviluppo mentale e motorio nei bambini, esposti durante la gravidanza o l'allattamento. L'Agenzia francese ha condotto uno studio durato 3 anni, insieme all'Istituto nazionale di sorveglianza sanitaria, per valutare la presenza di Pcb nei consumatori di pesci d'acqua dolce. Sono state analizzate le abitudini alimentari e i campioni di sangue di 606 pescatori dilettanti e 16 professionisti. Il livello di consumo di questi alimenti era in generale molto limitato nelle persone controllate e solo in pochi casi i livelli di Pcb sono stati superati. Ma i pesci d'acqua dolce sono dei bio-accumulatori, ricorda l'Agenzia francese che ha ritenuto necessario porre dei limiti.

Il pesce che si camuffa da polpo mimetico

Pesci, meduse e stelle di mare sono solo alcune delle decine di creature marine che il cosiddetto **polpo mimetico (Thaumoctopus mimicus)** è in grado di imitare a perfezione, solo modificando la forma dei propri tentacoli. Tutti questi animali sono infatti accomunati dalle tipiche striature chiare e scure presenti sui tentacoli del mollusco. Tuttavia, in un video (sopra) girato lo scorso anno durante un'immersione subacquea al largo delle coste indonesiane da Godehard Kopp, ricercatore dell'Università di Gottinga in Germania, la capacità imitatoria del T.mimicus non è la sola a risaltare. Infatti, questa volta il polpo è vittima di una perfetta imitazione ad opera di un pesce, pesce mascella, della famiglia degli opistognatidi, lo *Stalix cf. histrio*, che presenta le stesse striature del polpo: muovendo il corpo al ritmo dei suoi tentacoli, il pesce imita il mollusco: In questo modo, ha la possibilità di allontanarsi dalla sua tana sotterranea, che lascia sempre malvolentieri, per andare probabilmente alla ricerca di cibo, protetto dal suo camuffamento: un comportamento definito di "mimetismo opportunistico". Questo video mostra per la prima volta il mimetismo ad atto di un pesce di questa specie e per tale motivo è stato oggetto di uno studio da parte dei biologi Luiz Rocha e Rich Ross della California Academy of Sciences. I risultati della ricerca sono stati recentemente pubblicati su *Coral Reefs* e, secondo gli stessi ricercatori, suggeriscono anche la possibilità che ci si trovi di fronte ad una nuova specie di opistognatide, mai osservata prima.

Illustrata a Bruxelles la crisi siciliana

La Regione Siciliana ha relazionato, a Bruxelles, sulla situazione di crisi che caratterizza il settore della pesca nel Mediterraneo e che è alla base delle violente proteste scoppiate in tutta l'isola. Il distretto produttivo della pesca ha presentato alla Conferenza delle regioni periferiche marittime d'Europa il dossier con le osservazioni siciliane alla **nuova politica comune della pesca (PCP)** che ridisegna il settore in tutta Europa. "Il problema maggiore - afferma Giovanni Tumbiolo, presidente del distretto - sta nel fatto che le peculiarità della pesca siciliana e mediterranea non sono mai state tenute nella giusta considerazione nelle politiche europee". "Il settore della pesca in Sicilia è stato messo alle corde da una serie di divieti - afferma Tumbiolo - che limitano tutto: dalla pesca del tonno a quella del pesce spada, dallo strascico al prelievo di alcune specie su cui si fonda il nostro mercato". "È senza dubbio necessario ed opportuno salvaguardare l'ambiente e favorire la riproduzione della fauna marina - conclude - ma non è possibile imporre solo divieti senza avere la reale percezione delle ripercussioni economiche e sociali dei cambiamenti che si vogliono imporre". Il documento e le osservazioni della Regione, fanno già parte delle modifiche che la Conferenza delle regioni periferiche e il Comitato delle Regioni stanno tentando di inserire a correzione della nuova programmazione comunitaria della pesca. "Solo facendosi carico delle criticità del sistema - ribadisce Tumbiolo -, le istituzioni europee dimostreranno di voler sostenere il settore in maniera concreta. Fino ad oggi il regolamento e i fondi, hanno regolato e finanziato un settore che risponde appieno alle esigenze e al mercato della struttura industriale nord europea, ma ignorando le necessità, i bisogni e perfino la realtà della pesca del Mediterraneo".

La perdita del carico tossico a largo della Gorgona

La comunicazione che l'Assessore all'Ambiente, Annarita Brammerini ha presentato in Consiglio regionale, redatta anche con il contributo di ARPAT

Premessa La ricostruzione più completa dei fatti è quella rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Livorno il 4 gennaio 2012. Da questa si evince che la motonave Eurocargo Venezia ha perso in mare due semirimorchi trasportati in coperta, contenenti fusti di catalizzatori esausti utilizzati per la desolfurazione del petrolio. La perdita del carico, avvenuta nelle prime ore del mattino del 17 dicembre è localizzata in un intervallo di tempo di circa tre ore e su un percorso compiuto dalla nave in quell'intervallo di tempo di circa 20 miglia.

La Capitaneria di Porto assistita dalla sezione di ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale), dislocata a Livorno, che si occupa di "emergenze ambientali in mare" ha curato sia le immediate ricerche dei materiali sia la valutazione degli effetti ambientali e dei rischi connessi con lo smarrimento del carico. Il 29 dicembre u.s. la Regione è stata interessata da ARPAT e dall'ASL 6 che avevano ricevuto la prima informativa scritta sul problema, trasmessa dalla Capitaneria di Porto con un fax del tardo pomeriggio del 27 dicembre.

I contatti tenuti successivamente con tutte le autorità e gli Enti coinvolti hanno portato alla convocazione di una riunione di coordinamento presso la Prefettura di Livorno che si è tenuta il 30 pomeriggio, ed ha visto la partecipazione per la Regione Toscana dell'Assessore al Diritto alla Salute, Daniela Scaramuccia, del dirigente regionale competente per gli aspetti sanitari e dei dirigenti tecnici di ARPAT, dell'Az. USL 6 di Livorno e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana.

La regione Toscana ha attivato ai massimi livelli il Dipartimento della Prevenzione dell'Az. USL 6 di Livorno e ARPAT per garantire agli organismi regionali il massimo di conoscenze possibili sulla natura dei rischi e sulle prevedibili conseguenze.

Al tempo stesso è stata avviata una valutazione di tutte le iniziative che potevano essere assunte dagli organismi regionali per garantire una ulteriore tutela dell'ambiente e della salute rispetto a quanto già attuato dai competenti organi del governo. A tal fine è stata inviata in data 5 gennaio us una nota da parte dell'Assessore all'Ambiente e all'Energia della Regione Toscana, Annarita Brammerini, al Ministro dell'Ambiente ed al Direttore

Generale competente del medesimo Ministero. Natura dei rischi per l'ambiente e la salute La quantità di prodotti caduti in mare è pari a circa 30-35 tonnellate di catalizzatori.

La documentazione inizialmente fornita ne individuava due tipi, simili tra loro: uno a base di nichel e molibdeno e l'altro a base di cobalto e molibdeno.

Le ultime note della capitaneria di porto circoscrivono al solo primo prodotto quello imbarcato. Le sostanze pericolose sono comunque essenzialmente metalli pesanti, prevalentemente sotto forma di solfuri, e rappresentano circa il 10% della massa totale del prodotto (il restante 90% è il substrato poroso inerte sul quale vengono depositati gli ossidi metallici che formano il materiale catalizzatore). Il materiale si presenta sotto forma di granuli allungati di piccole dimensioni (alcuni millimetri) ed una volta disperso in acqua precipita lentamente sul fondo. Solo una piccola parte di queste sostanze è solubile in acqua.

Nel corso degli incontri che si sono svolti, la ricostruzione fatta dalla Capitaneria di Porto sulle modalità più probabili di perdita del carico, alla luce anche dell'esito delle ricerche aeree svolte nei giorni successivi, ipotizza come molto plausibile il fatto che la gran parte del carico sia affondato assieme ai rimorchi che lo contenevano.

Due sono i possibili rischi sanitari:

1. rischio immediato di autocombustione per esposizione all'aria del materiale (asciutto) che arrivasse sugli arenili; a tal fine sono stati diramati comunicati stampa il 30 dicembre da parte della Prefettura mentre la Capitaneria ha avvertito i Sindaci della costa e le Associazioni di pescatori; la diffusione della notizia e dell'avvertenza di non toccare materiale spiaggiato si presenta congrua con il rischio evidenziato.

2. Per quanto riguarda gli effetti sul pesce e la contaminazione della catena alimentare una valutazione analitica dei rischi appare complessa. In questa fase si possono fare le seguenti considerazioni:

³⁵/₁₇ tenuto conto della forma e della natura chimica delle sostanze, la loro immissione nella catena trofica può avvenire essenzialmente attraverso gli organismi detritivori e, successivamente, attraverso i loro predatori;

³⁵/₁₇ in questa fase una possibile contaminazione può avvenire solo da quei sacchi che si fossero aperti durante la caduta in mare o, successivamente, al momento di un loro spiaggiamento su una scogliera. Tenuto conto delle condizioni del mare, in entrambi i casi è verosimile una rilevante diluizione del materiale che rende minimo il rischio di una contaminazione significativa dei pesci di una

(continua dalla pagina precedente)

zona;

³⁵₁₇ per quanto sopra, la contaminazione della catena alimentare appare remota, ma impossibile da escludere;

³⁵₁₇ il rischio potrebbe invece diventare più consistente se il carico in fondo al mare, che si presume contenga la gran parte dei fusti dispersi, dovesse rimanervi a lungo senza essere recuperato: infatti, prima o poi, per l'aggressività dell'ambiente marino, la tenuta dei fusti e dei sacchi verrà meno, rendendo così disponibile una quantità rilevante e concentrata di materiale inquinante;

³⁵₁₇ in quel caso gli effetti dell'ambiente e la biodiversità potrebbero essere assai gravi, non solo per le implicazioni per la salute umana legata al consumo di pesce, ma anche per la presenza in quell'area di una rilevante nursery di naselli, e per l'interessamento della zona della riserva marina santuario dei cetacei.

Iniziativa intrapresa La Regione si è immediatamente attivata appena pervenuta la notizia, prendendo contatto con la Capitaneria di Porto ed allertando le proprie strutture tecniche (ASL, IZS e ARPAT). Nella stessa sera del 30 dicembre, come detto in precedenza, si è svolta una riunione presso la Prefettura di Livorno per acquisire informazioni più dettagliate, fare il punto della situazione e accordare gli interventi.

Successivamente in Regione la problematica è stata approfondita con i tecnici di ASL e Laboratori di riferimento, valutando le possibilità di intervento e monitoraggio sul breve e lungo periodo.

Da notare che nessuna delle strutture regionali ha a disposizione strumenti che consentano di collaborare alle ricerche del carico disperso ed a svolgere campionamenti diretti dei fondali in acque così profonde, come quelle dove si ipotizza si trovi il carico in questo momento.

ARPAT sta collaborando con la Capitaneria di Porto e con il servizio chimico del porto per migliorare la caratterizzazione chimica delle sostanze trasportate e per verificarne il comportamento in ambiente marino. Si sono inoltre attivate forme di monitoraggio indiretto dell'ambiente che, a scopo cautelativo, possono evidenziare anomalie significative nella presenza dei metalli pesanti contenuti nei catalizzatori, e controlli aggiuntivi su alimenti di origine animale, a scopo precauzionale per la salute pubblica:

³⁵₁₇ ARPAT si è già attivata per svolgere nelle prossime settimane un campionamento mirato delle specie marine che essendo indicatori ambientali, più direttamente potrebbero manifestare tracce di una eventuale contaminazione disponibile sul fondale. Tali campioni saranno analizzati dai laboratori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Firenze;

³⁵₁₇ ARPAT estenderà le analisi, che ordinariamente vengono fatte per il monitoraggio ambientale dei sedimenti marini e della colonna d'acqua, ai metalli contenuti nei catalizzatori in questione (tale analisi riguardano punti di prelievo più vicini alla riva rispetto al luogo dove è stato disperso il carico) [nota della redazione: sono 19 i punti, posti tra 500 e 1000 metri circa dalla costa, che ARPAT monitora da 10 anni: ogni due mesi per quanto riguarda le acque e una volta l'anno per quanto riguarda i sedimenti];

³⁵₁₇ Il Dipartimento di Prevenzione, attraverso i Servizi Veterinari, effettuerà prelievi supplementari rispetto ai controlli ordinari di pescato avvalendosi della procedura prevista per i campionamenti eseguiti nell'ambito del piano di monitoraggio dei contaminanti ambientali in alimenti di origine animale prodotti nei siti di interesse nazionale (SIN). Le procedure e le metodiche analitiche predisposte dal Ministero della Salute, saranno adattate sia alle matrici coinvolte che alla ricerca dei metalli indicatori della potenziale contaminazione.

Conclusioni Il Presidente e la Giunta Regionale esprimono estrema preoccupazione per quanto accaduto, e, soprattutto, per i possibili sviluppi che potrebbero coinvolgere il nostro ambiente, la salute della popolazione e l'economia del territorio.

Nonostante, le considerevoli iniziative intraprese dagli organi tecnici regionali per monitorare le condizioni ambientali e sanitarie, si ritiene fondamentale accelerare le operazioni di ritrovamento e recupero del materiale disperso, considerato che le sostanze depositate sul fondo potrebbero causare in futuro contaminazione delle acque e degli organismi viventi acquatici. A tale riguardo si segnala che la Capitaneria di Porto di Livorno, in seguito ad un sollecito all'armatore per il recupero del carico disperso, ha ricevuto da quest'ultimo un piano mirato per la ricerca ed il recupero delle merci cadute in mare, e successivamente ha chiesto tempi urgenti e certi per l'attuazione del programma di recupero.

Il Presidente e la Giunta Regionale, considerato il rischio ambientale che potrebbe derivare dalle merci disperse, chiedono la massima attenzione a tutti i livelli tecnici e politici nazionali e locali, affinché la vicenda sia risolta positivamente e velocemente e non sia rallentata da mere formalità riguardanti le attribuzioni delle competenze. A tal fine sarà chiesta al Governo l'istituzione di una commissione politica nazionale di coordinamento che monitori lo sviluppo della vicenda e "sede" di confronto con tutti gli enti interessati.

Le attività del battello Poseidon

Il Poseidon, battello oceanografico di ARPAT, al servizio della Regione Toscana, progettato e costruito appositamente per svolgere attività di monitoraggio marino costiero, tra le sue peculiarità ha quella di poter compiere campagne per il monitoraggio della durata di diversi giorni, un'attività fondamentale che, secondo quanto stabilito dalla normativa europea, consente di acquisire costantemente nel tempo informazioni sullo stato dell'ambiente marino.

Durante la giornata del 18 gennaio, il personale dell'Area Mare di ARPAT si è imbarcato con il Poseidon e si è recato all'Isola del Giglio, nei pressi della nave Costa Concordia; a poco meno di cento metri dalla poppa della stessa (quindi verso Nord) è stata calata la sonda per le analisi chimiche di base e sono stati effettuati i campionamenti di acqua per la ricerca di Idrocarburi. Al termine di questa operazione, il Poseidon ha avuto l'autorizzazione per entrare in porto (15 minuti) per verificare la presenza di molluschi (mitili) per eventuali indagini future: sono stati trovati un numero esiguo di esemplari che comunque sono stati campionati come "bianco".

In seguito il Poseidon si è recato nella zona di Ansedonia per effettuare il campionamento previsto dal Monitoraggio per la legge 152: detto monitoraggio comprende 19 i punti, posti tra 500 e 1000 metri circa dalla costa toscana; i punti vengono campionati ogni due mesi per quanto riguarda le acque e una volta l'anno per quanto riguarda i sedimenti.

Nella giornata del 19 gennaio, il Poseidon, con gli operatori dell'Area Mare, è tornato nella zona del naufragio per accompagnare il Comandante della Polizia Provinciale di Grosseto per un sopralluogo ed eventuali ulteriori campionamenti. Al termine, durante il rientro a Porto S. Stefano, nei pressi dell'Albinia, sono stati effettuati i campionamenti previsti dal Monitoraggio per la legge 152. Per domani, venerdì 20, le condizioni meteo marine non consentono di programmare ulteriori uscite del Poseidon.

A seguito dell'emergenza provocata dal naufragio presso l'isola del Giglio, ARPAT ha deciso di incrementare i profili d'indagine (ricercando anche sostanze come IPA, organoalogenati, Idrocarburi totali) rispetto al programma stabilito, per le seguenti stazioni di monitoraggio della rete regionale delle acque marino costiere:

- Foce Bruna - Cala Forno - Porto S. Stefano - Elba sud (mola) - Montecristo

Siracusa, lotta alla pesca abusiva di ricci di mare

Attività repressiva della Capitaneria di Porto di Siracusa nella mattinata odierna a contrasto della pesca abusiva dei ricci di mare. La sezione della "Polizia Marittima e Difesa Costiera" della Capitaneria, ha effettuato un'attenta attività di monitoraggio del litorale aretuseo, soffermandosi in particolare nella zona della "Tonnara di S. Panagia" più volte scenario della pesca abusiva dei ricci di mare.

A seguito della rilevazione di attività sospette, si è proceduto ad un paziente e lungo appostamento, durato oltre tre ore, tra la vegetazione di una scogliera a picco sul mare, monitorando la pesca di ricci effettuata da individuo in acqua, con la complicità di un altro individuo a terra con funzione di "palo". Gli uomini della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera hanno atteso che il pescatore sportivo riportasse a terra l'intero quantitativo di ricci di mare (poi risultati oltre mille a fronte di un massimo di cinquanta consentiti dalla legge), intervenendo quindi per l'identificazione del trasgressore e la contestazione dell'illecito.

I ricci di mare risultano pescati nella zona della Baia di S. Panagia, area interdetta alla pesca poiché interessata dal traffico navale mercantile che approda al terminale petrolifero ivi insistente. I ricci, ancora vivi al momento del sequestro, sono stati rigettati in mare nello stesso habitat di prelievo.

Rammentandosi che le sanzioni amministrative previste per tali infrazioni vanno da un minimo di duemila euro ad un massimo di dodicimila euro, oltre al sequestro di quanto illecitamente pescato, detenuto o commercializzato, nonché dell'attrezzatura utilizzata allo scopo, si invita la cittadinanza a diffidare dei prodotti ittici venduti al di fuori dei normali punti vendita a ciò autorizzati, ed anzi a segnalare potenziali attività illecite sulla filiera della pesca al numero blu 1530 (gratuito) o allo 0931/481011.

Individuata via preferenziale risalita magma Vulcano

Individuata la via preferenziale attraverso cui il magma risale verso la sommità del cratere di Vulcano, alle Eolie.

È stato pubblicato online sulla rivista internazionale *'Tectonophysics'*, un articolo dal titolo **'Relocation and focal mechanisms of earthquakes in the south-central sector of the Aeolian Archipelago: New structural and volcanological insights'** a cura di Salvatore Gambino, Vincenzo Milluzzo, Antonio Scaltrito e Luciano Scarfi'.

Lo annuncia l'Ingv, sottolineando che nella ricerca sono state effettuate localizzazioni precise di terremoti avvenuti tra il 1993 e il 2010 in un'area comprendente Vulcano, Lipari, Salina e Filicudi. Il lavoro delinea la geometria di diverse strutture sismogenetiche attive, una delle quali orientata NE-SW e profonda 3-8 km, che interessa il settore settentrionale dell'isola di Vulcano.

Tale struttura per la sua posizione e profondità può rappresentare un collegamento tra due volumi di stoccaggio magmatico, posti a 3-5 km e 7.8-13.5 km, riconosciuti in precedenza attraverso studi petrologici e geofisici. Questa struttura potrebbe quindi rappresentare un percorso preferenziale per la risalita magmatica. Come si legano le strutture sismogenetiche da voi individuate con il vulcanismo dell'isola? Secondo Salvatore Gambino, primo firmatario dell'articolo scientifico, "innanzitutto c'è un legame spaziale: il riconoscimento di una struttura sismogenetica che attraversa Vulcano in prossimità di Vulcanello (ultima eruzione nel 1550) ad una profondità tale da interferire con i sistemi più superficiali di magma storage ipotizzati e già un elemento di rilievo.

Inoltre Vulcano si trova in uno stato di quiescenza che è interrotto periodicamente da 'crisi', cioè da anomalie nelle temperature e composizione chimica delle fumarole. In diversi casi le 'crisi' sono state precedute da sequenze sismiche che si localizzano lungo la struttura da noi individuata e questo fatto suggerisce una relazione tra dinamica della struttura ed evoluzione dei fenomeni vulcanici". Gli studi potranno aiutare a capire come potrebbe esplicitarsi un'eventuale ripresa dell'attività, infatti "la sismicità - spiega ancora Gambino - che si registra nel settore nord di Vulcano è piuttosto bassa e costituita da pochi eventi l'anno di magnitudo non superiore a 2.6. Un'anomalia in termini di numero di eventi e magnitudo segnalerebbe un incremento della dinamica lungo la struttura che potrebbe favorire la risalita del magma".

Sacchetti di plastica, divieto aggiornato

È stato aggiornato il divieto di sacchetti di plastica: sono stati vietati quelli con gli additivi, definiti i criteri di biodegradabilità e stabilite sanzioni da 2500 a 25 mila euro, aumentabili fino a 100 mila euro, per chi commercializza prodotti non a norma.

È entrato infatti in vigore il decreto legge n.2 del 25/01/2012 **"misure straordinarie e urgenti in materia ambientale"** che all'art.2 aggiorna il divieto entrato in vigore dal 1 gennaio di quest'anno. Le disposizioni prevedono che "a decorrere dal 31 luglio 2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore".

Il decreto prevede che si possano continuare a produrre sacchetti di plastica tradizionali che siano effettivamente riutilizzabili, con uno spessore minimo di 200 micron per le buste a uso alimentare e di 100 micron per quelle destinate ad altri usi. Al di sotto di questi spessori il sacchetto deve essere realizzato con materiali compostabili che non inquinano il processo di produzione del compost di qualità ottenuto dal trattamento dei rifiuti organici domestici.

Il decreto è apprezzato da Legambiente. Commenta il vicepresidente dell'associazione Stefano Ciafani: "Finalmente sono sanciti da un decreto legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale quali sono i criteri di vera biodegradabilità dei sacchetti di plastica. Da ora in poi un sacchetto per essere definito veramente biodegradabile deve garantire la sua compostabilità secondo la norma europea EN13432, che mette al bando anche gli shopper realizzati con gli additivi, ampiamente diffusi nel commercio al dettaglio nel nostro Paese". Per legge dal 1° gennaio è vietato commercializzare i sacchetti di plastica usa e getta.

Bidone spiaggiato

L'analisi dei campioni del liquido presente all'interno del fusto, condotta dai laboratori ARPAT di Livorno e Pisa, ha confermato che si tratti di acqua di mare come ipotizzato fin dai primi momenti del ritrovamento del fusto.

Lo scorso 13 gennaio, i Tecnici della Prevenzione Ambientale del Dipartimento ARPAT di Livorno hanno effettuato un sopralluogo, su richiesta di intervento da parte della Protezione Civile Comune di Livorno, per il ritrovamento di un fusto di resina spiaggiato presso la spiaggia della Ginestra, in località Maroccone a sud di Livorno.

La segnalazione era stata effettuata da un gruppo di surfisti che avevano notato la presenza di un bidone di colore blu portato a riva dal moto ondoso. A seguito dell'esame visivo del bidone i tecnici di ARPAT, della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco intervenuti sul posto avevano immediatamente escluso che si trattasse di uno dei fusti caduti in mare, a largo della Gorgona, dalla motonave Eurocargo Venezia lo scorso 17 dicembre.

L'analisi dei campioni del liquido presente all'interno del fusto, condotta dai laboratori ARPAT di Livorno e Pisa, ha confermato che si tratti di acqua di mare come ipotizzato fin dai primi momenti del ritrovamento del fusto. I valori dei parametri (anioni, cationi, pH, conducibilità, metalli) analizzati presso i laboratori ARPAT sono stati comparati con i valori degli stessi analizzati su un campione di acqua di mare prelevato in data 12/01/2012 in località Antignano e con valori di letteratura (Brewer 1975; Gerlach, 1981) in merito alla concentrazione degli elementi chimici in acqua di mare.

Ue-Marocco: sì Strasburgo ad accordo agricoltura e pesca

Via libera del Parlamento europeo, ma plenaria divisa (369 sì, 225 no e 31 astensioni), ad un accordo commerciale tra l'Ue e il Marocco sugli scambi agricoli e della pesca.

La divisione, più che per gruppi politici, è stata per gruppi nazionali, con Spagna e Portogallo in prima fila tra i contrari dei paesi mediterranei.

L'Aula di Strasburgo, con una votazione sofferta, ha quindi approvato l'accordo Ue-Marocco che liberalizza, in parte, il commercio di prodotti agricoli e di pesca, ma ha anche adottato una risoluzione che esprime una serie di preoccupazioni legate alle possibilità di frodi e di violazioni delle norme previste dal testo.

L'accordo commerciale ha, in generale, l'obiettivo di aumentare il commercio fra l'Unione e il Marocco e sostenere la transizione democratica che è iniziata in seguito alla Primavera araba. La maggioranza dei deputati afferma, infatti, che l'accordo dovrebbe aiutare a risolvere i problemi sociali, economici e di sicurezza del Paese. Tuttavia, una minoranza significativa si è espressa contro l'accordo, compreso il relatore del testo, il francese Jose' Bove' (Verdi) che ha ritirato il suo nome dalla relazione, per "gli effetti negativi sui piccoli agricoltori europei, per le condizioni precarie di lavoro e ambientali in Marocco e per l'inclusione del territorio del Sahara Occidentale, punto che violerebbe il diritto internazionale".

L'accordo commerciale votato, rappresenta una tappa verso un accordo di libero scambio, stabilendo l'aumento delle quote di scambio per una serie di prodotti che potranno essere importati a tariffe doganali basse o pari a zero. Verrà infatti eliminato immediatamente il 55% delle tariffe doganali sui prodotti agricoli e di pesca marocchini (dal 33% attuale) e il 70% delle tariffe sui prodotti agricoli e di pesca dell'Ue in 10 anni (rispetto all'1% attuale). Quanto alle misure di salvaguardia per i produttori europei, non saranno liberalizzati produzioni quali pomodori, zucchine, cetrioli, aglio, clementine e fragole.

Inoltre, sono previste delle quote di scambio che tengono conto della produzione stagionale europea per gli stessi prodotti in modo da evitare distorsioni sul mercato comunitario.

Il Marocco ha l'obbligo di rispettare, nell'esportazione dei propri prodotti gli standard sanitari europei. Il voto sull'accordo è stato seguito da una risoluzione adottata con 398 voti a favore, 175 contrari e 50 astensioni, in cui i deputati chiedono alla Commissione Ue "di monitorare con molta attenzione il rispetto delle quote e di rafforzare i controlli alle frontiere per evitare frodi e violazioni dei prezzi all'importazione. La risoluzione chiede anche una valutazione d'impatto dell'accordo sugli agricoltori europei.

Mettere sul mercato le balene, per salvarle

Metterle sul mercato per sottrarle agli arpioni. Sarà probabilmente dura da far accettare agli animalisti, ma la proposta di legalizzare la compravendita di balene, lanciata sulle pagine di **Nature** potrebbe andare a tutto vantaggio dei cetacei.

Almeno così la pensano i tre firmatari dell'articolo, **Cristopher Costello e Steve Gaines della University of California di Santa Barbarainsieme a Leah R. Gerber dell' Arizona State University**, che motivano, cifre alla mano, la loro posizione.

Il bando in vigore dal 1986 non ha ottenuto alcun risultato. La caccia alle balene non si è mai fermata, anzi il numero di esemplari catturati è raddoppiato a cominciare dai primi anni Novanta, arrivando alla preoccupante quota di duemila l'anno. Mille sono uccisi per i presunti scopi scientifici del Giappone, 600 per l'ostinato rifiuto di osservare il divieto di Norvegia e Islanda, 350 per la sussistenza di alcune piccole comunità della Danimarca, della Russia e degli Stati Uniti.

Che qualcosa non abbia funzionato in più di venti anni di proibizionismo se ne era accorta anche la International Whaling Commission, che nel 2010 aveva cercato di correre ai ripari con una strategia rivoluzionaria: consentire per un periodo di dieci anni ai paesi balenieri la cattura dei cetacei in quote stabilite. Ma le polemiche non stentaronò ad arrivare e il tentativo di liberalizzazione precipitò nel vuoto. Forse perché nel progetto della Commissione Baleniera mancava l'unico ingrediente in grado di mettere d'accordo un po' tutti, il denaro. Un errore a cui si può ancora rimediare, dicono i tre autori dell'articolo.

Ecco come: stabilire delle quote-balena che possano essere vendute e comprate all'interno di un mercato controllato dalla stessa IWC. A questa spetterebbe il compito di assegnare ai paesi membri un numero sostenibile di balene, lasciando la libertà a ognuno di decidere cosa farne, se catturale, venderle o lasciarle vivere in pace.

Costello, Gerber e Gaines, non si sono inventati nulla e ci tengono a dirlo. La loro strategia somiglia molto a quanto già accaduto negli Usa con il mercato delle emissioni o in Nuova Zelanda, Canada e Islanda con la commercializzazione di quote di pesce. I tre autori sono convinti che, come negli altri casi citati, la strada proposta possa portare benefici all'ambiente: se infatti, nella peggiore delle ipotesi, i paesi cacciatori detenessero tutte le quote disponibili, il numero delle balene cacciate coinciderebbe con la quota sostenibile indicata dall'IWC. Nella migliore delle ipotesi, invece, se ad assicurarsi tutto il mercato fossero i paesi anti-balenieri gli animali sarebbero definitivamente salvi.

A conti fatti, le tasche di entrambi i fronti si ritroverebbero con qualche soldo in più: i paesi balenieri risparmierebbero i milioni di dollari spesi per la caccia, mentre le organizzazioni non governative (Greenpeace, Wwf, Sea Shepherd) potrebbero mettere in salvo molte balene con un budget assai inferiore di quello destinato alle loro campagne di protesta.

Sea Shephard, per esempio, nel 2008 è riuscita a salvare 350 balenottere minori spendendo molti milioni di dollari. Lo stesso risultato si potrebbe ottenere con quattro milioni di dollari. A patto che, con buona pace di chi si rifiuta di prezzare la vita di un animale, il valore economico di una balenottera minore venga fissato intorno agli 11mila dollari.

Sequestrati 60 chilogrammi di bianchetto a Trebisacce

Sessanta chilogrammi di novellame di sardina sono stati sequestrati dalla Guardia costiera di Corigliano Calabro ad alcuni pescatori abusivi sulla spiaggia di Trebisacce.

I militari, oltre al bianchetto pescato illegalmente, hanno sequestrato anche la rete da pesca di tipo sciabica con sacco cieco con la quale erano stati catturati. Il novellame, ritenuto dai veterinari idoneo al consumo umano, è stato donato in beneficenza alla mensa della Caritas.

Il super-luccio del Trasimeno

Il Trasimeno riserva ancora sorprese ambientali.

E stavolta regala agli appassionati una nuova specie di luccio.

Un esemplare puro, unico in Italia che si trova solo nelle acque di uno dei più importanti laghi nazionali.

Lo straordinario risultato è stato pubblicato su **"Plos One"**, rivista internazionale, dove viene spiegata l'esistenza della nuova specie di luccio, ora chiamata **"Esox Flaviae"**.

L'analisi è stata condotta impiegando una combinazione di metodologie molecolari e biostatistiche all'avanguardia e analizzando il Dna e il fenotipo di centinaia di esemplari.



Lo studio è frutto del lavoro del gruppo di ricerca guidato da Livia Lucentini e Fausto Panara, del Dipartimento di Biologia cellulare e ambientale dell'Università di Perugia, in collaborazione con Mauro Natali, responsabile del Centro Ittiogenico del Trasimeno della Provincia, Fabiana Bilià di Veneto Agricoltura e Diego Fontanetto, dell'Imperial College di Londra.

Un'equipe che ha svolto una ricerca su una delle specie ittiche d'acqua dolce più amate e ricercate dai pescatori sportivi di tutta Europa e anche dell'Umbria, come appunto è il luccio.

"Esox flaviae" è una specie ittica delle acque interne molto importante, elemento fondamentale della catena alimentare e per il mantenimento della stabilità degli ecosistemi naturali "spiega la dottoressa Lucentini".

Questo tipo di luccio presenta caratteristiche genetiche e fenotipiche differenti dal luccio d'oltralpe e rappresenta una scoperta importante perchè sottolinea la peculiarità della fauna italiana, così ricca di specie endemiche e così particolare nel quadro della biodiversità europea".

La scoperta è importantissima per l'Umbria, dato che l'unica popolazione pura di "Esox flaviae" per ora individuata in Italia è quella del Lago Trasimeno. Questa popolazione deve la sua purezza alla particolare natura del lago, ma anche all'assidua e costante attività del Centro Ittiogenico del Trasimeno che, impiegando solamente riproduttori pescati in loco, ha garantito la sopravvivenza di un patrimonio genetico unico al mondo.

L'individuazione della nuova specie, inoltre, sta suscitando molto interesse a livello mondiale, con centinaia di contatti al sito di Plos One e sottolinea l'importanza e l'interesse della comunità internazionale per la preservazione della biodiversità, tematiche a volte trascurate a livello nazionale.

La presente newsletter non costituisce pubblicazione avente carattere di periodicità, essendo aggiornata a seconda del materiale disponibile per l'inserimento e non è una testata giornalistica. La newsletter, indicativamente è inviata approssimativamente con cadenza mensile, salvo diverse occorrenze di servizio. Non è garantita la continuità. Le informazioni contenute devono considerarsi meramente indicative e non possono pertanto in alcun modo impegnare l'Associazione ARCI PESCA FISA.

La newsletter è un servizio, di informazione e comunicazione destinato ai soci dell'Associazione ARCI PESCA FISA e viene inviata, a titolo di cortesia, a quanti figuranti nella mail list dell'Associazione.

Gli indirizzi elettronici sono rilevati da elenchi ufficiali ed estratti da comunicazioni telematiche, pervenute all'Associazione ARCI PESCA FISA e/o ai Dirigenti e/o ai componenti dello Staff.

Quanti non fossero interessati a ricevere la newsletter e per la cancellazione dalla mail list, potranno farne segnalazione al sito web: www.arcipescafisa.it oppure indirizzando una e-mail all'indirizzo: arcipesca@tiscali.it